

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

13° Anno n. L 166

29 luglio 1970

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 1492/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che estende ad altre importazioni l'allegato del regolamento (CEE) n. 109/70, che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni a commercio di Stato 1
- Regolamento (CEE) n. 1493/70 del Consiglio, del 27 luglio 1970, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di burro e di latte scremato in polvere al Perù, alla Romania e alla Turchia 6
- Regolamento (CEE) n. 1494/70 del Consiglio, del 27 luglio 1970, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di buttermilk alla Turchia 7
- Regolamento (CEE) n. 1495/70 del Consiglio, del 27 luglio 1970, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario di magnesio greggio della voce 77.01 A della tariffa doganale comune 9
- Regolamento (CEE) n. 1496/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 10
- Regolamento (CEE) n. 1497/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto 12
- Regolamento (CEE) n. 1498/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 14
- Regolamento (CEE) n. 1499/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 15
- Regolamento (CEE) n. 1500/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino 16
- Regolamento (CEE) n. 1501/70 della Commissione, del 27 luglio 1970, che stabilisce le condizioni di ammissione nella sottovoce 01.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune delle vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione 18

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1502/70 della Commissione, del 27 luglio 1970, che stabilisce le condizioni di ammissione nella sottovoce 01.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune delle vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione	24
Regolamento (CEE) n. 1503/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, che determina talune superfici viticole nelle quali sono prodotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale totale massima di 17°	30
Regolamento (CEE) n. 1504/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, che fissa le restituzioni all'esportazione per taluni ortofrutticoli	31
Regolamento (CEE) n. 1505/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, relativo a talune misure da adottare nei settori dei cereali e del riso in seguito alla svalutazione del franco francese	33
Regolamento (CEE) n. 1506/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, relativo a talune misure da adottare per i prodotti dell'avicoltura in seguito alla svalutazione del franco francese	41
Regolamento (CEE) n. 1507/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, relativo a talune misure da adottare nel settore dello zucchero a seguito della svalutazione del franco francese	46
Regolamento (CEE) n. 1508/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, relativo a talune misure da adottare nel settore delle carni suine in seguito alla svalutazione del franco francese	50
Regolamento (CEE) n. 1509/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 1667/69 relativo a talune misure da adottare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a seguito della svalutazione del franco francese	54
Regolamento (CEE) n. 1510/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, relativo a talune misure da adottare nel settore dei grassi a seguito della svalutazione del franco francese	55
Regolamento (CEE) n. 1511/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, relativo a talune misure da adottare nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli in seguito alla svalutazione del franco francese	57

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1492/70 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 1970**

che estende ad altre importazioni l'allegato del regolamento (CEE) n. 109/70, che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 109/70 del Consiglio, del 19 dicembre 1969, che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni dai paesi a commercio di Stato ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che taluni prodotti che non figurano ancora nell'allegato del regolamento (CEE) n. 109/70 sono stati liberalizzati dagli Stati membri ;

considerando che la loro inclusione in tale allegato non rischia di originare una situazione tale da giusti-

ficare l'applicazione di misure di salvaguardia a norma del titolo IV del suddetto regolamento ;

considerando che è opportuno includere tali prodotti nel suddetto allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 109/70 viene esteso alle importazioni dai paesi terzi contrassegnati con un asterisco dei prodotti riportati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

⁽¹⁾ GU n. L 19 del 26. 1. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti	Bulgaria	Ungheria	Polonia	Romania	Ceco-slovacchia	URSS
	<i>SEZIONE II</i>						
	PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE						
Capitolo 8	FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI E DI MELONI						
08.02	Agrumi, freschi o secchi	*	*	*	*	*	*
08.03	Fichi, freschi o secchi	*	*	*	*	*	*
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	*	*	*	*	*	*
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche	*	*	*	*	*	*
08.08	Bacche fresche	*	*	*	*	*	*
Capitolo 9	CAFFÈ, TÉ, MATE E SPEZIE						
09.03	Mate	*	*	*	*	*	*
Capitolo 12	SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI						
	<i>SEZIONE IV</i>						
	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI						
Capitolo 21	PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE						
21.04	Salse; condimenti composti	*	*	*	*	*	*
Capitolo 23	RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI						
23.06	Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove	*	*	*	*	*	*
Capitolo 24	TABACCHI						
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	*	*	*	*	*	*
	<i>SEZIONE V</i>						
	PRODOTTI MINERALI						
Capitolo 27	COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI						
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asphaltiche	*	*	*	*	*	*
	<i>SEZIONE VI</i>						
	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSE						

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti	Bulgaria	Ungheria	Polonia	Romania	Ceco-slovacchia	URSS
Capitolo 28	PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI O ORGANICI DEI METALLI PREZIOSI, DEGLI ELEMENTI RADIOATTIVI, DEI METALLI DELLE TERRE RARE E DEGLI ISOTOPI						
	V. SALI E PERSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI						
28.31	Cloriti e ipocloriti	*	*	*	*	*	
Capitolo 29	PRODOTTI CHIMICI ORGANICI						
	XII. ETROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI						
29.42	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	*	*	*	*	*	
Capitolo 34	SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI E « CERE PER L'ARTE DENTARIA »						
34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone	*	*	*	*	*	
	SEZIONE XV						
	METALLI COMUNI E LORO LAVORI						
Capitolo 75	NICHELIO						
75.01	Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio	*	*	*	*	*	
	SEZIONE XVI						
	MACCHINE ED APPARECCHI; MATERIALE ELETTRICO						
Capitolo 84	CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI						
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23	*	*	*	*	*	

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti	Bulgaria	Ungheria	Polonia	Romania	Ceco-slovacchia	URSS
84.25	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29	*	*	*	*	*	
Capitolo 85	MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI; MATERIALI DESTINATI AD USI ELETTROTECNICI						
85.06	Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico	*	*	*	*	*	
85.11	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare	*	*	*	*	*	
Capitolo 87	SEZIONE XVII MATERIALI DA TRASPORTO						
	VEETURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI						
87.07	Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori, stivatori e simili) azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati	*	*	*	*	*	
Capitolo 90	SEZIONE XVIII STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO						
	STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI						

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti	Bulgaria	Ungheria	Polonia	Romania	Ceco-slovacchia	URSS
90.01	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre	*	*	*	*	*	
90.14	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri	*	*	*	*	*	
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili	*	*	*	*	*	
90.18	Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)	*	*	*	*	*	
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14	*	*	*	*	*	
90.29	Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci	*	*	*	*	*	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1493/70 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1970

che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di burro e di latte scremato in polvere al Perù, alla Romania e alla Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, prima frase, e dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68, per i quantitativi di burro di ammasso pubblico che non possono essere smaltiti a condizioni normali durante la campagna lattiera, possono essere adottate misure particolari;

considerando che la situazione del mercato del burro e del latte scremato in polvere nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di ingenti scorte conseguenti agli interventi sul mercato del burro e del latte scremato in polvere di prima qualità effettuati a norma del suddetto regolamento;

considerando che non è possibile smaltire a condizioni normali, durante la campagna lattiera in corso, l'insieme dei quantitativi di burro e di latte scremato in polvere che costituiscono dette scorte;

considerando che a seguito delle calamità naturali abbattutesi sul Perù, sulla Romania e sulla Turchia è necessario prevedere la fornitura gratuita di burro e di latte scremato in polvere a detti paesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messi a disposizione del Perù, della Romania e della Turchia burro, acquistato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, e latte scremato in polvere, acquistato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. ARENDT

2. I quantitativi di prodotti contemplati al paragrafo 1 sono fissati entro i seguenti limiti:

— per il Perù:

1.000 tonnellate di latte scremato in polvere,

— per la Romania:

500 tonnellate di burro e 1.000 tonnellate di latte scremato in polvere,

— per la Turchia:

1.000 tonnellate di burro e 2.000 tonnellate di latte scremato in polvere.

Articolo 2

Sempreché l'accordo con il paese beneficiario preveda le relative disposizioni, sarà versata

a) un'indennità per coprire le spese di messa in fob o a uno stadio corrispondente del burro e del latte scremato in polvere e

b) un'indennità per coprire totalmente o in parte le spese di trasporto dallo stadio fob o da uno stadio corrispondente.

Articolo 3

I quantitativi di prodotti da mobilitare e le condizioni di fornitura sono fissati caso per caso secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, tenendo conto delle scorte in possesso degli organismi di intervento e della situazione del mercato del burro e del latte scremato in polvere.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1494/70 DEL CONSIGLIO
del 27 luglio 1970**

che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di butteroil alla Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che per i quantitativi di burro d'ammasso pubblico che non possono essere smaltiti a condizioni normali durante la campagna lattiera, possono essere adottate misure particolari ;

considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di notevoli giacenze costituite in seguito ad interventi sul mercato del burro di prima qualità, effettuati a norma del regolamento citato ;

considerando che durante la corrente campagna lattiero-casearia non è possibile smerciare a condizioni normali il complesso dei quantitativi di burro che costituiscono tali giacenze ;

considerando che in conseguenza del recente terremoto in Turchia è opportuno prevedere una fornitura gratuita di butteroil ;

considerando che è opportuno determinare l'importo dell'aiuto alle imprese che effettuano la trasformazione del burro e il trasporto del butteroil ottenuto, mettendo in concorrenza le imprese interessate stabilite nella Comunità ; che la procedura di aggiudicazione consente di conseguire tale obiettivo ;

considerando che per il buon esito dell'operazione occorre prevedere che l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio ha luogo tale trasformazione sia incaricato del versamento dell'aiuto e che il versamento possa essere effettuato soltanto dopo il controllo della qualità e dell'imballaggio del prodotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È messo a disposizione della Turchia sotto forma di 1.000 tonnellate di butteroil, un quantitativo di burro acquistato a norma dell'articolo 6, primo comma, del regolamento (CEE) n. 804/68.

Ai sensi del presente regolamento si intende per butteroil un prodotto ottenuto esclusivamente con burro e rispondente a caratteristiche qualitative da determinare.

Articolo 2

Sempre che l'accordo stipulato con la Turchia in merito alla presente fornitura contenga disposizioni in tal senso, sono concesse :

- a) un'indennità corrispondente alle spese di trasformazione del burro detenuto da un ente di intervento comprese le spese di trasporto dal deposito sino al luogo di trasformazione,
- b) un'indennità corrispondente alle spese per la consegna del butteroil fino allo stadio fob o ad uno stadio equivalente.
- c) un'indennità corrispondente in tutto o in parte alle spese di spedizione dallo stadio fob o da uno stadio equivalente.

Articolo 3

L'importo delle indennità di cui all'articolo 2 è determinato secondo la procedura di aggiudicazione.

Gli organismi competenti degli Stati membri procedono all'aggiudicazione a condizione da determinare.

Articolo 4

Le indennità vengono versate soltanto :

- a) se l'aggiudicatario ha adempiuto gli obblighi previsti nel bando di gara, e
- b) se sia stato constatato mediante controllo che la qualità e l'imballaggio del butteroil siano conformi alle disposizioni comunitarie.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.

Articolo 5

La quantità di burro da mobilitare è stabilita, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, tenuto conto delle giacenze detenute dagli organismi d'intervento e della situazione del mercato del burro.

Articolo 6

Ciascuno Stato membro designa un organismo abilitato ad attuare le misure previste dal presente regolamento.

L'organismo competente dello Stato membro sul territorio del quale ha avuto luogo la trasformazione del burro assicura il versamento delle indennità e il controllo di cui all'articolo 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. ARENDT

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1495/70 DEL CONSIGLIO
del 27 luglio 1970**

**relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario di magnesio
greggio della voce 77.01 A della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la proposta della Commissione,
considerando che con il regolamento (CEE) n. 2615/69 del 15 dicembre 1969 ⁽¹⁾ è stato aperto e suddiviso fra gli Stati membri un contingente tariffario comunitario del volume complessivo di 15.000 tonnellate per il magnesio greggio della voce 77.01 A della tariffa doganale comune ;

considerando che, tenuto conto del fabbisogno delle industrie della Comunità, è opportuno aumentare tale volume di 9.000 tonnellate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto e suddiviso tra gli Stati membri per il magnesio greggio della voce 77.01 A della tariffa doganale comune dal regolamento (CEE) n. 2615/69, è aumentato da 15.000 tonnellate a 24.000 tonnellate.

Tale volume supplementare di 9.000 tonnellate è suddiviso in :

- a) 1.000 tonnellate di magnesio greggio contenente in peso il 99,8 % o più di magnesio puro ;
- b) 8.000 tonnellate di magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro.

Articolo 2

1. Una prima frazione di ciascuno dei volumi contingenti di cui all'articolo 1, comportanti rispettivamente 900 tonnellate per il magnesio greggio non in lega e 6.400 tonnellate per il magnesio greggio in lega, viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote, fatte le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento precitato, sono valide sino al 31 dicembre 1970 ed ammontano per ciascuno degli Stati membri alle quantità qui appresso indicate :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. ARENDT

- a) per quanto riguarda il magnesio greggio contenente in peso il 99,8 % o più di magnesio puro :

Germania :	560 tonnellate,
Francia :	7 tonnellate,
Italia :	2 tonnellate,
Paesi Bassi :	126 tonnellate,
Unione economica belgo-lussemburghese :	205 tonnellate ;

- b) per quanto riguarda il magnesio greggio contenente in peso una quantità inferiore al 99,8 % di magnesio puro :

Germania :	6.335 tonnellate,
Francia :	14 tonnellate,
Italia :	14 tonnellate,
Paesi Bassi :	23 tonnellate,
Unione economica belgo-lussemburghese :	14 tonnellate.

2. Le seconde frazioni, corrispondenti rispettivamente a 100 tonnellate e a 1.600 tonnellate, sono versate nelle riserve comunitarie costituite in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del succitato regolamento ; tali riserve sono portate rispettivamente da 150 tonnellate a 250 tonnellate per il magnesio greggio non in lega e da 2.760 tonnellate a 4.360 tonnellate per il magnesio greggio in lega.

Articolo 3

Il volume contingente e le quote di cui agli articoli 1 e 2 sono gestiti conformemente alle disposizioni degli articoli 3-8 del regolamento (CEE) n. 2615/69.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1496/70 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1970

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2218/69⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2218/69 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1^o. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'8. 11. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 luglio 1970 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	61,38
10.01 B	Frumento duro	65,33 ⁽¹⁾
10.02	Segala	49,28
10.03	Orzo	49,69
10.04	Avena	33,60
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	33,89 ⁽²⁾
10.05 B	Granturco altro	33,89
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	37,03
10.07 C	Sorgo e durra	41,43
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	61,45
11.01 B	Farine di segala	80,30
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	110,65
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	65,31

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1497/70 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1970
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1593/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1^o. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 luglio 1970 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	1,55	1,55	1,30
10.02	Segala	0	0,75	0,75	0,75
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	1,15	1,15	1,15
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1498/70 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1970
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1452/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1^o. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 24. 7. 1970, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 luglio 1970 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c./t)			
		Corrente 7	1 ^o term. 8	2 ^o term. 9	3 ^o term. 10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1499/70 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1970

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1260/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1260/70, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 14.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo (u.c. / 100 kg)
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	15,92 12,32 ⁽¹⁾ 15,92 12,32 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1500/70 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1970
che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1184/70 ⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, il prezzo medio della settimana precedente deve essere mantenuto;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che, se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo medio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 è fissato all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 1° 6. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 138 del 25. 6. 1970, pag. 15.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	u.c. per grado/hl	Tipo	u.c. per grado/hl
R I		A I	
Béziers	1,341	Bordeaux	1,323
Montpellier	1,321	Montpellier	nessuna quotazione
Narbonne	1,400	Nantes	nessuna quotazione
Nîmes	1,368	Cagliari	1,060
Perpignan	nessuna quotazione	Lecce	nessuna quotazione
Asti	1,528	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,164
Lecce	1,220	Roma	1,192
Pescara	1,200	Trapani (Alcamo)	1,136
Reggio Emilia	1,360	Treviso	1,408
Treviso	1,240		
Verona (per i vini locali)	1,232		
			u.c./hl
R II		A II	
Bari	1,312	Rheinfalz (Oberhaardt)	24,58
Barletta	1,344	Rheinhessen (Hügelland)	30,05
Cagliari	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	37,00
Lecce	1,272		
Taranto	1,326		
	u.c./hl	A III	
R III		Mosel	40,98
Rheinfalz	24,58	Rheingau	43,71
Rheinhessen (Hügelland)	24,58	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	49,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 1501/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1970

che stabilisce le condizioni di ammissione nella sottovoce 01.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune delle vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968⁽²⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1237/70⁽³⁾, comprende nella sottovoce 01.02 A II b) 1 le vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione; che l'ammissione in detta sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti; che, per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, sono necessarie disposizioni comuni per fissare dette condizioni;

considerando che, per effetto del regolamento (CEE) n. 1196/70 del Consiglio, del 15 giugno 1970⁽⁴⁾, recante conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e l'Austria, la Comunità si è impegnata ad ammettere nella sottovoce 01.02 A II b) 1 le vacche vive della specie bovina domestica originarie dell'Austria e destinate, sotto controllo doganale, alla trasformazione; che, di conseguenza, l'ammissione in detta sottovoce dipende non solo dalla destinazione data alla carne ottenuta dopo la macellazione delle vacche importate, ma anche dall'origine di queste ultime;

considerando che per determinare l'origine delle vacche importate il compito delle amministrazioni doganali della Comunità può essere facilitato se le autorità del paese esportatore certificano che le vacche in questione sono effettivamente originarie di detto paese; che è opportuno subordinare la

loro ammissione nella sottovoce 01.02 A II b) 1 alla presentazione di un certificato rilasciato sotto la responsabilità del paese esportatore e redatto in forma appropriata;

considerando che tale certificato, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci⁽⁵⁾, deve rispondere a talune condizioni;

considerando che è necessario stabilire la forma del certificato di cui trattasi nonché le condizioni per la sua utilizzazione; che è d'altra parte opportuno prevedere disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni del rilascio e di garantirsi contro eventuali falsificazioni; che è quindi necessario prevedere determinati obblighi a carico dell'organismo emittente;

considerando che è necessario definire ciò che si intende per trasformazione;

considerando che conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina⁽⁶⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽⁷⁾, le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti previsti dal detto regolamento;

considerando che le disposizioni contemplate nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione nella sottovoce 01.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune delle vacche destinate alla

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pagg. da 3 a 402.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU n. L 140 del 27. 6. 1970, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.

macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione, è subordinata alle condizioni fissate nel presente regolamento.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 802/68, al momento dell'importazione nella Comunità delle vacche di cui all'articolo 1 deve essere presentato un certificato rilasciato in Austria e rispondente ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 3

1. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie, su un modulo conforme a quello che figura nell'allegato I.

Tuttavia, esso può essere redatto, oltre che nelle lingue della Comunità, nella lingua del paese esportatore.

2. L'originale e le copie devono essere compilati simultaneamente con l'uso di carta carbone, a macchina o a mano. In quest'ultimo caso l'originale deve essere compilato con l'inchiostro e a lettere maiuscole.

3. Il certificato deve avere il formato di circa centimetri 21 per 30. La carta da utilizzare deve essere di colore bianco per l'originale, rosa per la prima copia e giallo per la seconda copia.

4. Ogni certificato deve essere contraddistinto da un numero di serie, seguito dalla sigla indicante la nazionalità A.

Le copie portano il medesimo numero di serie e la medesima sigla di nazionalità che figurano nell'originale.

Articolo 4

1. L'originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorità doganali dello Stato membro importatore entro dodici giorni dalla data del rilascio.

2. La seconda copia del certificato deve essere trasmessa direttamente dall'organismo emittente alle autorità competenti dello Stato membro importatore.

Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se è debitamente vidimato da un organismo che figura nell'elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione, nonché il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se:

- a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore;
- b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
- c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione atta a permettere la valutazione delle indicazioni contenute nei certificati;
- d) si impegna ad inviare alle autorità indicate nell'articolo 4, paragrafo 2, la seconda copia di ciascun certificato vidimato, entro tre giorni dalla data del rilascio.

2. L'elenco degli organismi emittenti figura nell'allegato II.

3. L'elenco è rivisto quando la condizione di cui al paragrafo 1 a) non è più soddisfatta oppure quando un organismo emittente non adempie più uno degli obblighi assunti.

Articolo 7

Le fatture presentate a corredo della dichiarazione o delle dichiarazioni d'importazione devono recare il numero o i numeri di serie dei certificati corrispondenti.

Articolo 8

Le vacche importate sono condotte, sotto controllo doganale, nei macelli riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro importatore; esse devono essere macellate entro tre giorni dalla data del loro arrivo in detti macelli.

Articolo 9

1. La carne ottenuta dalla macellazione è trasformata sotto controllo doganale. La trasformazione deve essere fatta nel termine massimo di sei mesi.

2. Si considera trasformata la carne che, dopo aver subito una o più lavorazioni, costituisce, sola

o associata ad altri prodotti, una merce che rientra nella sottovoce ex 02.06 C I a) 2 (carni disossate della specie bovina domestica, secche o affumicate), nella voce n. 16.01 (salicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue) o nella voce n. 16.02

(altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie) della tariffa doganale comune.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO I

(Recto)

CERTIFICATO

per l'esportazione verso la CEE di vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione

(sottovoce 01.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune della CEE)

Certificato n. A

Il veterinario abilitato

certifica che la partita di vacche vive della specie bovina domestica

— speditore (1)

— destinatario (1)

consiste in (numero in cifre e in lettere) animali

— peso

— marchio all'orecchio

certifica inoltre che le vacche sopra menzionate, che hanno subito la visita sanitaria a come da certificato veterinario qui accluso del

— sono originarie dell'Austria e

— sono destinate ad essere esportate nella CEE per la macellazione immediata, la carne essendo destinata alla trasformazione sotto controllo doganale.

Luogo e data di emissione

Timbro dell'organismo emittente

(firma)

(1) Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo.

(Verso)

Spazio riservato alle autorità dello Stato membro importatore

ALLEGATO II

Organismo emittente

Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft
Wien I
Stubenring 1

REGOLAMENTO (CEE) N. 1502/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1970

che stabilisce le condizioni di ammissione nella sottovoce 01.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune delle vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968⁽²⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1237/70⁽³⁾, comprende nella sottovoce 01.02 A II b) 1 le vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione; che l'ammissione in detta sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti; che, per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, sono necessarie disposizioni comuni per fissare dette condizioni;

considerando che, in occasione della conferenza per i negoziati commerciali del 1964/1967, la Comunità, con l'accordo bilaterale con la Danimarca, si è impegnata ad ammettere nella sottovoce 01.02 A II b) 1 le vacche vive della specie bovina domestica originarie della Danimarca e destinate sotto controllo doganale, alla trasformazione; che, di conseguenza, l'ammissione in detta sottovoce dipende non solo dalla destinazione data alla carne ottenuta dopo la macellazione delle vacche importate, ma anche dall'origine di queste ultime;

considerando che per determinare l'origine delle vacche importate il compito delle amministrazioni doganali della Comunità può essere facilitato se le autorità del paese esportatore certificano che le vacche in questione sono effettivamente originarie di detto paese; che è opportuno subordinare la loro ammissione nella sottovoce 01.02 A II b) 1

alla presentazione di un certificato rilasciato sotto la responsabilità del paese esportatore e redatto in forma appropriata;

considerando che tale certificato, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci⁽⁴⁾, deve rispondere a talune condizioni;

considerando che è necessario stabilire la forma del certificato di cui trattasi nonché le condizioni per la sua utilizzazione; che è d'altra parte opportuno prevedere disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni del rilascio e di garantirsi contro eventuali falsificazioni; che è quindi necessario prevedere determinati obblighi a carico dell'organismo emittente;

considerando che è necessario definire ciò che si intende per trasformazione;

considerando che conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽⁶⁾, le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti previsti dal detto regolamento;

considerando che le disposizioni contemplate nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione nella sottovoce 01.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune delle vacche destinate alla

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pagg. da 3 a 402.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.

macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione, è subordinata alle condizioni fissate nel presente regolamento.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 802/68, al momento dell'importazione nella Comunità delle vacche di cui all'articolo 1 deve essere presentato un certificato rilasciato in Danimarca e rispondente ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 3

1. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie, su un modulo conforme a quello che figura nell'allegato I.

Tuttavia, esso può essere redatto, oltre che nelle lingue della Comunità, nella lingua del paese esportatore.

2. L'originale e le copie devono essere compilati simultaneamente con l'uso di carta carbone, a macchina o a mano. In quest'ultimo caso l'originale deve essere compilato con l'inchiostro e a lettere maiuscole.

3. Il certificato deve avere il formato di circa centimetri 21 per 30. La carta da utilizzare deve essere di colore bianco per l'originale, rosa per la prima copia e giallo per la seconda copia.

4. Ogni certificato deve essere contraddistinto da un numero di serie, seguito dalla sigla indicante la nazionalità dell'organismo che lo ha emesso.

Le copie portano il medesimo numero di serie e la medesima sigla di nazionalità che figurano nell'originale.

Articolo 4

1. L'originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorità doganali dello Stato membro importatore entro dodici giorni dalla data del rilascio.

2. La seconda copia del certificato deve essere trasmessa direttamente dall'organismo emittente alle autorità competenti dello Stato membro importatore.

Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se è debitamente vidimato da un organismo che figura nell'elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione, nonché il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se:

- a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore;
- b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
- c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione atta a permettere la valutazione delle indicazioni contenute nei certificati;
- d) si impegna ad inviare alle autorità indicate nell'articolo 4, paragrafo 2, la seconda copia di ciascun certificato vidimato, entro tre giorni dalla data del rilascio.

2. L'elenco degli organismi emittenti figura nell'allegato II.

3. L'elenco è rivisto quando la condizione di cui al paragrafo 1 a) non è più soddisfatta oppure quando un organismo emittente non adempie più uno degli obblighi assunti.

Articolo 7

Le fatture presentate a corredo della dichiarazione o delle dichiarazioni d'importazione devono recare il numero o i numeri di serie dei certificati corrispondenti.

Articolo 8

Le vacche importate sono condotte, sotto controllo doganale, nei macelli riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro importatore; esse devono essere macellate entro tre giorni dalla data del loro arrivo in detti macelli.

Articolo 9

1. La carne ottenuta dalla macellazione è trasformata sotto controllo doganale. La trasformazione deve essere fatta nel termine massimo di sei mesi.

2. Si considera trasformata la carne che, dopo aver subito una o più lavorazioni, costituisce, sola o associata ad altri prodotti, una merce che rientra nella sottovoce ex 02.06 C I a) 2 (carni disossate della specie bovina domestica, secche o affumicate), nella voce n. 16.01 (salicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue) o nella voce n. 16.02

(altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie) della tariffa doganale comune.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO I

(Recto)

CERTIFICATO

per l'esportazione verso la CEE di vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne
è destinata alla trasformazione

(sottovoce 01.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune della CEE)

Certificato n. D K

Il veterinario abilitato

certifica che la partita di vacche vive della specie bovina domestica

— speditore ⁽¹⁾

— destinatario ⁽¹⁾

consiste in (numero in cifre e in lettere) animali

— peso

— marchio all'orecchio

.....
certifica inoltre che le vacche sopra menzionate, che hanno subito la visita sanitaria a
..... come da certificato veterinario qui accluso del
.....;

— sono originario della Danimarca e

— sono destinate ad essere esportate nella CEE per la macellazione immediata, la carne
essendo destinata alla trasformazione sotto controllo doganale.

Luogo e data di emissione

.....
Timbro dell'organismo emittente

.....
(firma)

⁽¹⁾ Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo.

(Verso)

Spazio riservato alle autorità dello Stato membro importatore

ALLEGATO II

Organismo emittente

Veterinaerkontrollen Danmark
Veterinaerdirektoratet
Nyropsgade, 37, Copenaghen V

REGOLAMENTO (CEE) N. 1503/70 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 1970****che determina talune superfici viticole nelle quali sono prodotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale totale massima di 17°**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 39,

visto il regolamento n. 24 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 816/70, in particolare l'articolo 5,

considerando che la definizione del vino da pasto di cui al punto 10 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 prevede una gradazione alcolometrica totale non superiore a 15°; che tale limite è tuttavia portato a 17° per i vini che, fatti salvi altri requisiti, sono prodotti su talune superfici viticole da determinare;

considerando che può trattarsi soltanto di superfici che, specie a causa del clima al quale sono esposte, presentano condizioni di produzione particolari;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le superfici viticole di cui al punto 10 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 sono quelle della zona C III situata ad una altitudine inferiore a 600 metri.

Articolo 2

1. Nel quadro delle dichiarazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 134 della Commissione, relativo alle dichiarazioni di raccolta e delle giacenze di vino ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1136/70 del 17 giugno 1970 ⁽⁵⁾, i produttori indicano distintamente i quantitativi di vino da pasto da esso ottenuti con gradazione alcolica da 15° a 17°.

2. Dalla ricapitolazione delle dichiarazioni che gli Stati membri comunicano alla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 134 devono risultare i quantitativi di vino da pasto ottenuti dai produttori con gradazione alcolica da 15° a 17°.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno seguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica fino al 31 dicembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 989/62.

⁽³⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 989/62.

⁽⁴⁾ GU n. 111 del 6. 11. 1962, pag. 2604/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 134 del 19. 6. 1970, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1504/70 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1970
che fissa le restituzioni all'esportazione per taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2515/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 11bis del regolamento n. 159/66/CEE, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro ; che deve essere tenuto conto altresì delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini del-

l'esportazione ; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo ;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione ;

considerando che attualmente le pesche, le uve prodotte in serra, i limoni, i pomodori, le mandorle sgusciate e le nocciole sgusciate possono essere oggetto di esportazioni economicamente importanti ;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale dei mercati, in particolare ai corsi e ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e nel commercio internazionale, induce a fissare la restituzione come indicato in appresso ;

considerando che il Comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha espresso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La restituzione all'esportazione per le pesche, le uve prodotte in serra, i limoni, i pomodori, le mandorle sgusciate e le nocciole sgusciate è stata fissata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

ALLEGATO

(u.c./100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare della restituzione
07.01 M II	Pomodori : per le esportazioni verso : l'Austria e la Svizzera	4,00
ex 08.02 C	Limoni freschi	1,44
ex 08.04 A I	Uve da tavola prodotte in serra, fresche	16,00
ex 08.05 A II	Mandorle sgusciate	3,20
ex 08.05 F	Nocciole sgusciate	3,20
ex 08.07 B	Pesche, non comprese le pesche noci e le pesche vellutate	4,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 1505/70 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1970

relativo a talune misure da adottare nei settori dei cereali e del riso in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'adattamento dei prezzi d'intervento o d'acquisto che devono essere pagati dalla Francia, diminuiti in seguito alla svalutazione del franco francese⁽³⁾, i prezzi d'intervento nel settore dei cereali sono diminuiti in Francia, con effetto a datare dal 1° agosto 1970, di 8,44 % per il frumento tenero e duro, di 7,55 % per l'orzo e la segala e di 7,11 % per il granturco; che, nel settore del riso, il prezzo d'intervento è adattato al livello comunitario con effetto dal 1° settembre 1970;

considerando che i prezzi d'intervento devono essere adattati in funzione della qualità dei cereali offerti all'organismo d'intervento; che si rivela necessario sottoporre gli importi di cui trattasi a una diminuzione corrispondente a quella applicata ai prezzi d'intervento;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69, dagli importi che devono essere pagati dalla Francia, conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, per gli altri interventi sul mercato interno, viene detratto un importo da stabilire tenendo conto dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 di detto regolamento; che, per il settore dei cereali, questa disposizione si applica al premio di denaturazione per il frumento tenero, all'aiuto al frumento duro, alle restituzioni alla produzione, all'indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala da panificazione e il granturco come pure all'importo compensativo per il frumento duro e l'orzo;

considerando che l'indennità di compensazione di cui all'articolo 8 del regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽⁵⁾, da accordare alla fine della campagna di commercializzazione 1969/1970 è inferiore all'importo dell'aumento al livello comunitario del prezzo d'intervento fissato in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1432/70, con effetto a datare dal 1° settembre 1970; che è opportuno, al fine di evitare delle distorsioni di concorrenza che potrebbero risultare dalla concessione dell'indennità di compensazione in oltre all'aumento dei prezzi, di sopprimere detta indennità;

considerando che il prezzo minimo a carico del produttore di fecolanti è stato fissato in modo da situarlo in un rapporto equilibrato con il prezzo di approvvigionamento del granturco destinato alla fabbricazione dell'amido; che questo prezzo d'approvvigionamento fissato in unità di conto deve essere adeguato in Francia alla situazione risultante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69 agli elementi che servono come base di calcolo del detto prezzo di approvvigionamento; che, onde rispettare il rapporto equilibrato fra questi due prezzi, è opportuno abbassare anche il prezzo minimo a carico del produttore di fecolanti; che il prezzo minimo che il produttore di patate deve ricevere viene diminuito in misura corrispondente, tenuto conto dei rapporti istaurati tra questi prezzi ai sensi del regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola ed il quellmehl⁽⁶⁾, modificato dal regolamento n. 852/67/CEE⁽⁷⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, nella misura in cui sia necessario compensare gli effetti delle misure di cui agli articoli 1 e 2 di detto regolamento, la Francia accorda sovvenzioni all'importazione dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi;

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.

(3) GU n. L 159 del 21. 7. 1970, pag. 20.

(4) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(5) GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

(6) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 40.

(7) GU n. 278 del 17. 11. 1967, pag. 1.

considerando che è opportuno fissare in modo forfettario gli importi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69; che l'effetto delle misure di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69 è identico per le importazioni e le esportazioni;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni di vendita dei cereali in possesso degli organismi d'intervento⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 935/70⁽²⁾, prevede che, in sede di rivendita sul mercato interno, il prezzo minimo di vendita non può essere inferiore ad un importo calcolato in funzione del prezzo di intervento; che, per tener conto della diminuzione del prezzo di intervento a carico della Francia, è opportuno diminuire i prezzi minimi da rispettare, onde permettere all'organismo d'intervento francese di effettuare la vendita dei cereali;

considerando che l'applicazione del rialzo del prezzo di intervento del riso a partire del 1° settembre 1970 può nel caso del periodo precedente condurre a delle pratiche commerciali anormali; che al fine d'evitare questo pericolo conviene prevedere la soppressione della sovvenzione all'importazione in Francia, senza tuttavia arrecare pregiudizio ai contratti conclusi;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso.

Articolo 2

Le sovvenzioni accordate dalla Francia all'importazione e gli importi di compensazione da essa riscossi all'esportazione sono fissati nell'allegato.

Articolo 3

Gli importi seguenti, espressi in unità di conto o in percentuale di un prezzo fissato in unità di conto nella regolamentazione comunitaria, vengono affetti, in Francia, nel modo seguente:

1. le maggiorazioni e le detrazioni applicabili al prezzo di intervento, da cui all'articolo 7 del

regolamento n. 120/67/CEE⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70, dai seguenti coefficienti:

a) per il frumento tenero ed il frumento duro: 0,9156

b) per l'orzo e la segala: 0,9245

c) per il granturco: 0,9289;

2. il premio di denaturazione, di cui all'articolo 7 del regolamento n. 120/67/CEE, dal coefficiente di 0,9156;

3. l'aiuto alla produzione di frumento duro, di cui all'articolo 10 del regolamento n. 120/67/CEE, dal coefficiente di 0,9156;

4. le restituzioni alla produzione, di cui all'articolo 11 del regolamento n. 120/67/CEE, dai seguenti coefficienti:

a) per il granturco e la fecola di patate: 0,9289

b) per il frumento tenero: 0,9156;

5. l'indennità di compensazione, di cui all'articolo 9 del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 8 del regolamento n. 359/67/CEE, e applicabile alla fine della campagna 1969/70, dai seguenti coefficienti:

a) per il frumento tenero: 0,5905

b) per la segala da panificazione: 0,4353

c) per il granturco: 0,2483

d) per il riso: 0;

6. l'importo, di cui all'articolo 4 bis della decisione della Commissione del 22 maggio 1970 relativa ad un bando di gara per l'esportazione di 500 tonnellate di segala in possesso dell'organismo d'intervento francese⁽⁴⁾, modificata con la decisione del 30 giugno 1970⁽⁵⁾, da un coefficiente di 0,4353;

7. l'importo compensativo, di cui all'articolo 5 del regolamento n. 139/67/CEE⁽⁶⁾, dai seguenti coefficienti:

a) per il frumento duro: 0,5714

b) per l'orzo: 0,3233;

8. il prezzo minimo delle patate a carico del produttore di fecolanti nonché quello a favore del produttore, di cui all'articolo 11 del regolamento n. 120/67/CEE, dal coefficiente di 0,9289;

⁽³⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 122 del 5. 6. 1970, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 14. 7. 1970, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 111 del 23. 5. 1970, pag. 14.

9. i depositi cauzionali, riguardanti i prodotti dipendenti dal regolamento n. 120/67/CEE dal coefficiente di 0,9422.

Articolo 4

Dai prezzi d'intervento di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 376/70, ai quali occorre attenersi in caso di rivendita sul mercato interno da parte dell'organismo francese, deve essere detratto un ammontare uguale all'importo compensativo da riscuotere all'esportazione, indicato in allegato per il cereale di cui trattasi.

Articolo 5

1. Il regolamento (CEE) n. 1670/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nei settori dei cereali e del riso in seguito alla svalutazione del franco francese ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 656/70 ⁽²⁾, è abrogato :

a) il 1° agosto 1970, per quanto riguarda i prodotti di cui al regolamento n. 120/67/CEE,

b) il 1° settembre 1970, per quanto riguarda i prodotti di cui al regolamento n. 359/67/CEE.

2. Tuttavia, la sovvenzione all'importazione non è concessa per i prodotti che riguardano il regolamento n. 359/67/CEE importati in Francia dopo il giorno della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; questa disposizione non è valevole per le importazioni effettuate nel quadro dei contratti per i quali l'importatore dimostra che questi sono stati conclusi il giorno prima e che sono stati registrati presso le autorità francesi prima del 31 luglio 1970, alle 12.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1970 con l'eccezione dell'articolo 5, paragrafo 2, che entra in vigore il giorno della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 214 del 25. 8. 1969, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 80 del 10. 4. 1970, pag. 24.

ALLEGATO

Sovvenzioni e importi di compensazione nel settore dei cereali

A. CEREALI E ALCUNE CATEGORIE DI FARINE, SEMOLE E SEMOLINI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni e importi di compensazione FF/100 kg
10.01 A	Frumento tenero ⁽¹⁾ e frumento segalato	44,43
	Frumento denaturato	35,44
10.01 B	Frumento duro	52,60
10.02	Segala	33,60
10.03	Orzo	35,44
10.04	Avena	33,33
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	31,33
10.05 B	Granturco altro	31,33
10.07 A	Grano saraceno	33,66
10.07 B	Miglio	33,66
10.07 C	Sorgo e durra	34,16
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	56,98
11.01 B	Farine di segala	41,81
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di frumento (grano duro)	76,84
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	61,54

⁽¹⁾ Frumento tenero che non ha subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE.

B. PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI CEREALI

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Sovvenzioni e importi di compensazione FF/100 kg
07.06 B	Radici di manioca, di arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	0,64
11.01 C	Farine d'orzo	6,38
11.01 D	Farina d'avena	6,00
11.01 E I	Farina di granturco il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso	5,64
11.01 E II	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso	3,20
11.01 G	Farina di grano saraceno	6,06
11.01 H	Farina di miglio	3,43
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	3,48
11.02 A II	Semole e semolini di segala	6,05
11.02 A III	Semole e semolini d'orzo	6,38
11.02 A IV	Semole e semolini d'avena	6,00

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Sovvenzioni e importi di compensazione FF/100 kg
11.02 A V a) 1	Semole e semolini di granturco il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale a 1,5 % in peso, non destinati all'industria della birra	5,64
11.02 A V a) 2	Semole e semolini di granturco il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, destinati all'industria della birra ⁽¹⁾	3,82
11.02 A V b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso	3,20
11.02 A VII	Semole e semolini di grano saraceno	6,06
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	3,43
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	3,48
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano)	5,91
11.02 B II	Cereali mondati di segala	4,47
11.02 B III	Cereali mondati di orzo	5,67
11.02 B IV a)	Avena spuntata	3,40
11.02 B IV b)	Cereali mondati d'avena	5,33
11.02 B V	Cereali mondati di granturco	5,01
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno	5,39
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio	5,39
11.02 B VIII	Cereali di sorgo o di durra mondati	5,47
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano)	7,11
11.02 C II	Cereali perlati di segala	5,38
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo	8,86
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena	5,33
11.02 C V	Cereali perlati di granturco	5,01
11.02 C VI	Cereali perlati di grano saraceno	5,39
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio	5,39
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra	5,47
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento	4,53
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	3,43
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati di orzo	3,62
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati di avena	3,40
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	3,20
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	3,43
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	3,43
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	3,48
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	8,00
11.02 E II	Fiocchi di segala	6,05
11.02 E III	Fiocchi d'orzo	7,09
11.02 E IV	Fiocchi d'avena	6,67
11.02 E V	Fiocchi di granturco	5,64
11.02 E VII	Fiocchi di saraceno	6,06
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	6,06

⁽¹⁾ Per l'esportazione verso paesi terzi dei prodotti della sottovoce 11.02 A V a) 2, l'importo di compensazione da applicare è quello applicabile ai prodotti della sottovoce 11.02 A V a) 1.

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Sovvenzioni e importi di compensazione FF/100 kg
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	6,15
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	3,33
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	2,35
11.06 A	Farine e semole denaturate di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune	0,64
11.06 B I	Farine e semolini non denaturati di sago, manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune, non destinate alla fabbricazione di amido o di fecola	5,04
11.06 B II	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune destinati alla fabbricazione di amido e di fecola	3,42
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	7,91
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	5,91
11.07 A II a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,31
11.07 A II b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	4,71
11.07 B	Malto torrefatto	5,49
11.08 A I	Amido di granturco	3,42
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	6,02
11.08 A IV	Fecola di patate	3,42
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, riso e frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	3,42
11.09 A I	Glutine e farina di glutine non torrefatti di frumento (grano)	10,95
11.09 A II	Glutine e farina di glutine non torrefatti diversi da quelli di frumento (grano)	4,24
11.09 B	Glutine e farina di glutine torrefatti	10,95
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro ⁽¹⁾ , sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4,46
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, di prodotto puro ⁽¹⁾ , presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3,42
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	4,46
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	3,42
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	1,11

⁽¹⁾ Questo prodotto, compreso nella sottovoce tariffaria 17.02 B I, è soggetto allo stesso regime di importi compensativi all'esportazione e di sovvenzioni all'importazione di quello applicabile ai prodotti compresi nella sottovoce 17.02 B II.

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Sovvenzioni e importi di compensazione FF/100 kg
23.02 A I b) 1	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,78
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione e il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	3,56
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio, ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca uguale o superiore all'1,5 % in peso	0,89
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	3,56

C. ALIMENTI COMPOSTI PER GLI ANIMALI

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Sovvenzioni e importi di compensazione FF/100 kg
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 17.05 A), contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio,	
	il cui contenuto, in peso, di amido, è inferiore od uguale al 10 % e	
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	0,50
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	0,50
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e	
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	1,57
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	1,57
	il cui contenuto, in peso, di amido è superiore al 30 % e	
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	3,13
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	3,13

REGOLAMENTO (CEE) N. 1506/70 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1970

relativo a talune misure da adottare per i prodotti dell'avicoltura a seguito della svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, la Francia accorda sovvenzioni all'importazione dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi, nella misura in cui sia necessario compensare gli effetti delle misure di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento ;

considerando che è opportuno fissare in modo forfettario gli importi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69 ; che si rivela possibile rinunciare alla loro applicazione allorché l'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento è di scarso rilievo ;

considerando che l'effetto di queste misure è identico per le importazioni e per le esportazioni ;

considerando che i prodotti dell'avicoltura sono considerati derivati dai cereali ;

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'adattamento dei prezzi di intervento o di acquisto che la Francia deve pagare, diminuiti a seguito della svalutazione del franco francese⁽³⁾, i prezzi d'intervento dei cereali sono diminuiti, a decorrere dal 1° agosto 1970, del 7,55 % per l'orzo, e di conseguenza per l'avena, e del 7,11 % per il maïs ; che di conseguenza è opportuno tener conto dell'incidenza di tale diminu-

zione per i cereali da foraggio sui prodotti dell'avicoltura ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le sovvenzioni concesse all'importazione e gli importi di compensazione riscossi all'esportazione dalla Francia sono fissati per i prodotti

- a) di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/70⁽⁵⁾, nell'allegato I ;
- b) di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽⁶⁾, nell'allegato II ;
- c) all'articolo 1 del regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967⁽⁷⁾, relativo al regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina, che abroga il regolamento n. 48/67/CEE, nell'allegato III.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1662/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare per i prodotti dell'avicoltura a seguito della svalutazione del franco francese⁽⁸⁾, è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 159 del 21. 7. 1970, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
⁽⁵⁾ GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.
⁽⁷⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.
⁽⁸⁾ GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 4.

ALLEGATO I

Sovvenzioni ed importi di compensazione nel settore delle uova

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni e importi di compensazione
1	2	3
04.05		FF/unità
	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altri- menti conservati, zuccherati o non :	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate :	
	I. Uova di volatili da cortile :	
	a) Uova da cova (a)	0,008
	b) altre	0,098
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova :	
	I. atti ad usi alimentari :	
	a) Uova sgusciate :	
	1. essiccate	0,417
2. altre	0,114	
b) Giallo d'uova :		
1. liquido	0,201	
2. congelato	0,214	
3. essicato	0,423	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

ALLEGATO II

Sovvenzioni ed importi di compensazione nel settore del pollame

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni e importi di compensazione
1	2	3
01.05	Volatili vivi da cortile : A. Di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini » B. Altri : I. Galli, galline e polli II. Anatre III. Oche IV. Tacchini V. Faraone	FF/unità 0,012 FF/kg 0,059 0,089 0,070 0,076 0,102
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati : A. Volatili interi : I. Galli, galline e polli : a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % » b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % » c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % » II. Anatre : a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % » b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % » III. Oche : a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % » b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % » IV. Tacchini V. Faraone	0,071 0,084 0,091 0,106 0,128 0,100 0,109 0,108 0,146

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni e importi di compensazione
1	2	3
02.02 (seguito)	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	FF/kg
	I. disossate	0,224
	II. non disossate:	
	a) Metà o quarti:	
	1. di galli, galline e polli	0,091
	2. di anatre	0,128
	3. di oche	0,109
	4. di tacchini	0,108
	5. di faraone	0,146
	b) Ali intere, anche senza la punta	0,075
	c) Dorsi; colli; dorsi con colli; codrioni; punte di ali	0,052
	d) Petti e pezzi di petti:	
	1. di oche	0,181
2. di tacchini	0,178	
3. di altri volatili	0,138	
e) Cosce e pezzi di cosce:		
1. di oche	0,159	
2. di tacchini:		
aa) fusi (coscette) e pezzi di fusi	0,086	
bb) altre	0,156	
3. di altri volatili	0,122	
f) altre	0,224	
C. Frattaglie	0,052	
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:	
	A. Fegati grassi di oca o di anatra	0,800
	B. altri	0,132
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:	
	C. Grasso di volatili	0,138
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi; grasso d'oca o di altri volatili, pressato o fuso:	
	B. Grasso di volatili, pressato o fuso	0,138
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	B. altre:	
	1. di volatili:	
	a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a)	0,288
	b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (a)	0,173
	c) altre	0,115

(a) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

ALLEGATO III

Sovvenzioni ed importi di compensazione per l'ovoalbumina e la lattealbumina

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni e importi di compensazione
1	2	3
35.02	Albumine, albuminati e altri derivati dalle albumine : A. Albumine : II. altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana) : a) Ovoalbumina e lattealbumina : 1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.) 2. altre	FF/kg
		0,387 0,054

REGOLAMENTO (CEE) N. 1507/70 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1970

relativo a talune misure da adottare nel settore dello zucchero a seguito della svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'adattamento dei prezzi d'intervento o di acquisto che la Francia deve pagare, diminuiti a seguito della svalutazione del franco francese ⁽³⁾, i prezzi d'intervento in Francia, nel settore dello zucchero, sono diminuiti del 9,33 %, ossia di 11,01 FF per 100 kg per il prezzo d'intervento dello zucchero bianco valido nella zona più eccedentaria, e di 9,58 FF per 100 kg per lo zucchero greggio di barbabietola;

considerando che i prezzi d'intervento devono essere adattati in funzione della qualità dello zucchero offerto all'organismo d'intervento; che è necessario sottoporre gli importi in causa ad una diminuzione corrispondente a quella applicata ai prezzi d'intervento;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69 prevede che gli importi che devono essere pagati dalla Francia, conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, a causa degli interventi sul mercato interno, vengono diminuiti di un importo da stabilire tenendo conto dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che specialmente nel settore dello zucchero è interessata la restituzione alla produzione; che è inoltre necessario prevedere misure complementari per il regime di compenso delle spese di immagazzinamento;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, la Francia accorda sovvenzioni all'importazione in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote importi di

compensazione all'esportazione verso gli Stati membri e i paesi terzi, sempreché sia necessario compensare gli effetti delle misure contemplate agli articoli 1 e 2 del suddetto regolamento; che per lo zucchero prodotto in eccedenza della quota massima da esportare verso i paesi terzi senza restituzione comunitaria, il livello di prezzo, in conseguenza del suo solo sbocco ammesso, deve allinearsi al livello del prezzo del mercato mondiale qualunque sia la sua provenienza; che pertanto la riscossione di un importo di compensazione non è più giustificata;

considerando che lo zucchero detenuto dall'organismo d'intervento francese destinato ad essere esportato non viene venduto al prezzo di mercato francese ma al prezzo comunitario; che pertanto è indicato non riscuotere l'importo di compensazione all'esportazione di detto zucchero;

considerando che è opportuno fissare gli importi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69 in modo forfettario; che è possibile rinunciare all'applicazione di tali importi quando l'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento è irrilevante; che l'effetto delle misure contemplate agli articoli 1 e 2 del suddetto regolamento è indentico per le importazioni e per le esportazioni;

considerando che i fabbricanti di zucchero sono obbligati a pagare ai produttori di barbabietole, per le barbabietole destinate alla produzione di zucchero nel quadro della quota massima, prezzi minimi fissati a livello comunitario; che in considerazione del rapporto esistente tra i prezzi d'intervento dello zucchero e i prezzi minimi della barbabietola, è necessario fissare in franchi francesi i prezzi minimi della barbabietola che i fabbricanti devono pagare ai bieticoltori tenendo conto dell'aumento del prezzo d'intervento;

considerando che, nella misura necessaria, è opportuno adattare gli importi della restituzione alla produzione e del premio di denaturazione fissati anteriormente al 1° agosto 1970, per lo zucchero che sarà utilizzato dopo tale data;

considerando che è indicato che tutta la produzione della campagna saccarifera 1970/1971 riceva lo stesso prezzo; che l'aumento dei prezzi francesi nel settore dello zucchero è previsto per il 1° agosto 1970; che pertanto per lo zucchero della suddetta

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 21. 7. 1970, pag. 20.

campagna, prodotto ed esportato anteriormente a tale data, necessita riscuotere il nuovo importo di compensazione ;

considerando che al fine di evitare perturbazioni nel mercato dello zucchero, è necessario riscuotere una tassa di compensazione sulle giacenze esistenti il 1° agosto 1970 ; che l'ammontare di tale tassa può essere fissato ad un livello che non tiene conto delle differenze di qualità dello zucchero in considerazione delle attuali minime incidenze dovute a tali differenze di qualità ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Articolo 2

1. Le sovvenzioni concesse all'importazione e gli importi di compensazione riscossi all'esportazione dalla Francia sono fissati come indicato nell'allegato. Tuttavia, per lo zucchero prodotto in eccedenza della quota massima ed esportato verso i paesi terzi non viene riscosso alcun importo di compensazione.

2. Gli importi di compensazione di cui al paragrafo 1 non sono riscossi in caso di esportazione dello zucchero venduto dall'organismo d'intervento francese a seguito di un atto comunitario nel quale il prezzo di vendita è indicato in unità di conto.

Articolo 3

Le restituzioni alla produzione di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, che la Francia deve pagare per 100 chilogrammi di zucchero bianco sono dimi-
nuite di :

1. 6,68 franchi francesi per lo zucchero utilizzato nella fabbricazione dei prodotti che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'in-

dustria chimica ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2486/69 ⁽⁴⁾ ;

2. 11,01 franchi francesi per lo zucchero utilizzato nella fabbricazione dei prodotti che figurano negli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 765/68.

Articolo 4

Il coefficiente 0,9067 si applica in Francia ai seguenti importi espressi in unità di conto nelle regolamentazioni comunitarie :

1. le cauzioni ;
2. i premi di denaturazione ;
3. le maggiorazioni e le riduzioni contemplate nel regolamento (CEE) n. 782/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento ⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/69 ⁽⁶⁾ ;
4. gli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 782/68 ;
5. l'importo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 782/68 ;
6. gli importi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, che fissa l'ammontare del rimborso e quello del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1970/1971 ⁽⁷⁾ ;
7. gli importi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2104/68 della Commissione, del 20 dicembre 1968, che fissa l'importo massimo della partecipazione alle spese di magazzinaggio che i fabbricanti di zucchero possono esigere in caso di riporto dai produttori di barbabietole e di canne ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 187/70 ⁽⁹⁾ ;
8. il livello massimo dell'aiuto risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 911/69 del Consiglio, del 13 maggio 1969, relativo alle misure destinate ad agevolare lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare ⁽¹⁰⁾ ;

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 268 del 25. 10. 1969, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU n. L 142 del 30. 6. 1970, pag. 22.

⁽⁸⁾ GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 24 del 31. 1. 1970, pag. 59.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 118 del 17. 5. 1969, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

9. l'importo di cui all'articolo unico del regolamento (CEE) n. 2562/69 della Commissione, del 22 dicembre 1969, che fissa, per la campagna saccarifera 1969/1970, l'importo provvisorio del contributo gravante sulla produzione ⁽¹⁾.

Articolo 5

Ai prezzi minimi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE, espressi in unità di conto, viene applicato in Francia il coefficiente 0,9067.

Articolo 6

1. Le restituzioni alla produzione fissate anteriormente al 1° agosto 1970 per lo zucchero utilizzato dopo tale data nella fabbricazione dei prodotti che figurano negli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 765/68, sono aumentate in Francia di 2,10 franchi francesi per 100 chilogrammi.

2. Al premio di denaturazione che figura in un titolo di premio di denaturazione rilasciato anteriormente al 1° agosto 1970 per lo zucchero denaturato dopo tale data, è applicato in Francia il coefficiente 1,02.

Articolo 7

Lo zucchero greggio di canna francese prodotto a decorrere dal 1° luglio 1970, esportato anteriormente al 1° agosto 1970 e importato nel paese desti-

natario a decorrere da quest'ultima data, è considerato come esportato dopo il 1° agosto 1970.

Articolo 8

1. La Francia riscuote una tassa sulle quantità di zucchero bianco e di zucchero greggio prodotte anteriormente al 1° luglio 1970 e che si trovano in giacenza e in libera pratica nel suo territorio alle ore 0,00 del 1° agosto 1970.

2. L'importo della tassa di cui al paragrafo 1 è pari a :

- 2,10 franchi francesi per 100 chilogrammi per lo zucchero bianco,
- 1,83 franchi francesi per 100 chilogrammi per lo zucchero greggio.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 1669/69 della Commissione del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore dello zucchero a seguito della svalutazione del franco francese ⁽²⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1282/70 ⁽³⁾, è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 321 del 23. 12. 1969, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 214 del 25. 8. 1969, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 79.

ALLEGATO

Sovvenzioni e importi di compensazione nel settore dello zucchero

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in FF
		per 100 kg
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :	
	A. Denaturati :	
	I. zuccheri bianchi	4,45
	II. zuccheri greggi	3,86
	B. Non denaturati :	
	I. zuccheri bianchi	11,01
	II. zuccheri greggi	9,58
17.03	Melassi, anche decolorati	1,65
		per 1.000 kg
12.04	Barbabietole da zucchero (anche tagliate in fettucce), fresche, dissecate o in polvere ; canne da zucchero :	
	A. Barbabietole da zucchero :	
	Fresche	8,81
		per 1 % di tenore di saccarosio ⁽¹⁾
17.02	Altri zuccheri ; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale : zuccheri e melassi, caramellati :	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi, ad eccezione del sorbosio	0,1101
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,1101
	ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,1101
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :	
	ex C. Altri, ad eccezione dei melassi aromatizzati o addizionati di sostanze coloranti	0,1101

⁽¹⁾ Per 100 kg netti del prodotto in oggetto.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1508/70 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1970

relativo a talune misure da adottare nel settore delle carni suine in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da adottare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, la Francia accorda sovvenzioni all'importazione dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri e i paesi terzi nei limiti in cui sia necessario compensare gli effetti delle misure di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento ;

considerando che è opportuno fissare forfettariamente gli importi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69 ; che è possibile rinunciare alla loro applicazione quando l'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento è di scarso rilievo ;

considerando che l'incidenza di tali misure è identica per le importazioni e per le esportazioni ;

considerando che i prodotti del settore delle carni suine sono considerati come derivati dai cereali ; che, per tale motivo l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1432/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'adattamento dei prezzi d'intervento o d'acquisto che devono essere pagati dalla Francia, diminuiti a seguito della svalutazione del franco francese⁽³⁾, prevede che la riduzione da applicare a decorrere dal 1° agosto 1970 al prezzo d'acquisto valido per i prodotti del settore delle carni suine è calcolata in funzione della riduzione di prezzo valida per i cereali rientranti nella quantità di cereali da foraggio necessaria nella Comunità per la produzione di un chilogrammo di carne suina ;

considerando, di conseguenza, che nel calcolo delle sovvenzioni e degli importi di compensazione occorre tener conto dell'incidenza di tale diminuzione per i cereali da foraggio sui prodotti del settore delle carni suine ;

considerando che i cereali da foraggio contemplati per il calcolo del prelievo applicabile ai suini macellati sono l'orzo, il granturco, l'avena, la segala e il sorgo ; che la riduzione di prezzo risultante dal regolamento (CEE) n. 1342/70 per l'orzo, l'avena, la segala e il sorgo corrisponde al 7,55 % e quella per il granturco al 7,11 % ; che l'incidenza di tale diminuzione per i cereali da foraggio sui suini macellati ammonta a 2,5641 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le sovvenzioni concesse all'importazione e gli importi di compensazione riscossi all'esportazione dalla Francia per il settore delle carni suine sono fissati in allegato.

*Articolo 2*Il regolamento (CEE) n. 1665/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore delle carni suine in seguito alla svalutazione del franco francese⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 547/70⁽⁵⁾, è abrogato.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1970.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 159 del 21. 7. 1970, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 68 del 25. 3. 1970, pag. 14.

ALLEGATO

Sovvenzioni ed importi di compensazione nel settore delle carni suine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni e importi di compensazione
		FF/100 kg
01.03	<p>Animali vivi della specie suina :</p> <p>A. delle specie domestiche :</p> <p>II. altri :</p> <p>a) scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta</p> <p>b) non nominati</p>	<p>9,31</p> <p>10,95</p>
02.01	<p>Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :</p> <p>A. Carni :</p> <p>III. della specie suina :</p> <p>a) domestica :</p> <p>1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna</p> <p>2. Prosciutti, anche in parti, non disossati</p> <p>3. Spalle, anche in parti, non disossate</p> <p>4. Lombate, anche in parti, non disossate</p> <p>5. Pancetta (ventresca), anche in parti</p> <p>6. Altre</p> <p>B. Frattaglie :</p> <p>II. altre :</p> <p>c) della specie suina domestica :</p> <p>1. Teste, anche in parti ; gole</p> <p>2. Zampe ; code</p> <p>3. Rognoni</p> <p>4. Fegati</p> <p>5. Cuori ; lingue ; polmoni</p> <p>6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con la trachea e l'esofago, il tutto assieme</p> <p>7. Altre</p>	<p>14,24</p> <p>22,07</p> <p>17,37</p> <p>23,07</p> <p>12,39</p> <p>23,07</p> <p>4,56</p> <p>0</p> <p>14,95</p> <p>17,23</p> <p>8,55</p> <p>12,53</p> <p>0</p>
02.05	<p>Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato :</p> <p>A. Lardo :</p> <p>I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia</p> <p>II. secco o affumicato</p> <p>B. Grasso di maiale</p>	<p>5,98</p> <p>6,98</p> <p>0</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni e importi di compensazione FF/100 kg
02.06	<p>Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :</p> <p>B. della specie suina domestica :</p> <p>I. Carni :</p> <p>a) salate o in salamoia :</p> <p>1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 14,24</p> <p>2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 22,07</p> <p>3. Spalle, anche in parti, non disossate 17,37</p> <p>4. Lombate, anche in parti, non disossate 23,07</p> <p>5. Pancetta (ventresca), anche in parti 12,39</p> <p>6. Altre 23,07</p> <p>b) secche o affumicate :</p> <p>1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 23,78</p> <p>2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 40,16</p> <p>3. Spalle, anche in parti, non disossate 31,62</p> <p>4. Lombate, anche in parti, non disossate 39,73</p> <p>5. Pancetta (ventresca), anche in parti 20,65</p> <p>6. Altre 40,16</p> <p>II. Frattaglie :</p> <p>a) Teste, anche in parti ; gole 4,56</p> <p>b) Zampe ; code 0</p> <p>c) Rognoni 14,95</p> <p>d) Fegati 17,23</p> <p>e) Cuori ; lingue ; polmoni 8,55</p> <p>f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme 12,53</p> <p>g) altre 0</p>	
15.01	<p>Strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi ; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso :</p> <p>A. Strutto e altri grassi di maiale, pressati o fusi :</p> <p>I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a) 0</p> <p>II. altri 0</p>	
16.01	<p>Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :</p> <p>A. di fegato 21,79</p> <p>B. altri (b) :</p> <p>I. salami stagionati e salsicce, non cotti 35,60</p> <p>II. altri 25,06</p>	
16.02	<p>Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :</p> <p>A. di fegato :</p> <p>II. altre 20,08</p>	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni e importi di compensazione
16.02 (seguito)		FF/100 kg
	B. Altre :	
	III. non nominate :	
	a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso :	
	1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie :	
aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	37,74	
bb) Spalle, anche in parti	31,33	
cc) Altre	21,36	
2. 40 % o più, ma meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	17,80	
3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie	10,54	

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni che verranno stabilite dalle autorità competenti.

(b) Le sovvenzioni e gli importi di compensazione per le salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, sono applicati sul peso netto, detratto il peso del detto liquido.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1509/70 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1667/69 relativo a talune misure da adottare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a seguito della svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica da congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'adattamento dei prezzi d'intervento o di acquisto che la Francia deve pagare, diminuiti a seguito della svalutazione del franco francese ⁽³⁾, i prezzi d'intervento in Francia, nel settore dello zucchero, sono diminuiti del 9,33 %, ossia di 11,01 franchi francesi per 100 kg, per il prezzo d'intervento dello zucchero bianco valido nella zona più eccedentaria ;

considerando che la diminuzione del prezzo d'intervento per lo zucchero ha delle incidenze sulle sovvenzioni da accordare e l'ammontante compensatorio da percepire in virtù dell'articolo 3 del regola-

mento (CEE) n. 1586/69 per certi prodotti che concernano il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; che da allora è necessario adattare il regolamento (CEE) n. 1667/69 della Commissione, del 29 agosto 1969, relativo a certe misure da prendere nel settore del latte e dei prodotti lattieri a seguito della svalutazione del franco francese ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 850/70 ⁽⁵⁾ ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La cifra di « 0,1311 » contemplata nel rinvio 1 dell'annesso I B del regolamento (CEE) n. 1667/69 è sostituito con quella di « 0,1101 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 159 del 21. 7. 1970, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 18.
⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 12. 5. 1970, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1510/70 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1970

relativo a talune misure da adottare nel settore dei grassi a seguito della svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo all'adeguamento dei prezzi d'intervento o d'acquisto che devono essere pagati dalla Francia, diminuiti a seguito della svalutazione del franco francese ⁽³⁾, i prezzi d'intervento dei semi di colza e di ravizzone nonché dei semi di girasole sono diminuiti del 9,33 %; che è opportuno, al fine di stabilire le misure da adottare, prendere in considerazione una diminuzione di tali prezzi d'intervento di 9,79 franchi francesi per 100 kg;

considerando che tali prezzi d'intervento devono essere adattati in funzione della qualità dei semi offerti all'organismo d'intervento; che è necessario applicare a questi importi una diminuzione corrispondente a quella applicata ai prezzi d'intervento;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, la Francia accorda sovvenzioni all'importazione in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri e i paesi terzi, sempreché sia necessario compensare gli effetti delle misure contemplate agli articoli 1 e 2 del suddetto regolamento;

considerando che, per quanto riguarda le sovvenzioni all'importazione e gli importi di compensazione all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole, è opportuno applicarli soltanto ai semi originari e provenienti dagli Stati membri; che, infatti, dall'applicazione del regime degli scambi instaurato dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽⁴⁾, modificato da ultimo con il rego-

lamento (CEE) n. 1253/70 ⁽⁵⁾, risulta che le misure prese in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69 hanno incidenze soltanto sui semi di cui sopra;

considerando che per assicurare che tale regime produca gli effetti voluti occorre prevedere l'applicazione degli importi di compensazione anche a talune miscele dei detti semi di colza, di ravizzone e di girasole con altri semi;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69 prevede che gli importi pagati dalla Francia, conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, per gli interventi sul mercato interno, siano diminuiti di un importo da stabilire tenendo conto dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che nel settore dei grassi entra in gioco l'aiuto previsto all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio; che, tuttavia, la riduzione dell'aiuto concesso dalla Francia non deve aver luogo quando la trasformazione dei semi in oggetto viene effettuata in un altro Stato membro;

considerando che è opportuno adottare nella misura necessaria gli importi dell'aiuto alla trasformazione fissati in anticipo anteriormente al primo luglio 1970, per quanto riguarda i semi di colza e di ravizzone, o anteriormente al primo ottobre 1970, per quanto riguarda i semi di girasole e che a decorrere dalla data in causa, sono sottoposti al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, relativo all'aiuto per i semi oleosi ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1220/70 ⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 20. 7. 1970, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2198/67.

⁽⁷⁾ GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 25.

Articolo 2

1. Le sovvenzioni concesse all'importazione e gli importi di compensazioni riscossi dalla Francia all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole, originari e provenienti dagli Stati membri, sono fissati in 9,79 franchi francesi per 100 kg.
2. Per quanto riguarda le miscele nelle quali sono presenti in misura superiore al 2% anche semi diversi da quelli di cui al paragrafo precedente:
 - a) la sovvenzione all'importazione non viene concessa,
 - b) l'importo di compensazione all'esportazione di cui al paragrafo precedente viene riscosso.

Articolo 3

Agli importi sottoindicati, espressi in unità di conto nella regolamentazione comunitaria, si applica in Francia un coefficiente pari a 0,9067:

1. le maggiorazioni e diminuzioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE;
2. le cauzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 4

Gli aiuti alla trasformazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE versati dalla Francia, ad eccezione di quelli versati per i semi trasformati in un altro Stato membro, sono diminuiti di 9,79 franchi francesi per 100 kg.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

Articolo 5

L'importo dell'aiuto, espresso in franchi francesi, risultante dall'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1661/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore dei grassi a seguito della svalutazione del franco francese ⁽¹⁾, è fissato in anticipo:

- a) anteriormente al primo luglio 1970, per quanto riguarda i semi di colza e di ravizzone sottoposti, dopo il 30 giugno 1970, al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE,
- b) anteriormente al primo ottobre 1970, per quanto riguarda i semi di girasole sottoposti, dopo il 30 settembre 1970, al controllo di cui all'articolo 2 del regolamento n. 116/67/CEE

è aumentato di 1,87 franchi francesi per 100 kg.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1661/69 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo agosto 1970 per i semi di colza e di ravizzone e il primo ottobre 1970 per i semi di girasole.
2. Per i semi di colza e di ravizzone le disposizioni dell'articolo 3, punto 1, dell'articolo 4 e dell'articolo 5 prendono effetto con decorrenza dal 1° luglio 1970.

⁽¹⁾ GU n. L 213 del 25. 8. 1968, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1511/70 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1970

relativo a talune misure da adottare nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 677/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, la Francia accorda sovvenzioni all'importazione in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi, quando sia necessario compensare gli effetti delle misure di cui all'articolo 1 del presente regolamento ;

considerando che occorre fissare gli importi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69 in base a un criterio forfettario ; che appare possibile rinunciare alla loro applicazione, ove l'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 di detto regolamento sia irrilevante ;

considerando che taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli contengono anche zucchero ;

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1432/70 ⁽³⁾, il prezzo d'intervento per lo zucchero bianco è diminuito, in Francia, del 9,33 %, ossia di 11,01 FF per 100 kg ;

considerando che è pertanto opportuno tener conto dell'incidenza di tale diminuzione sui prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ; che tale incidenza è identica per le importazioni e le esportazioni ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le sovvenzioni concesse dalla Francia all'importazione e gli importi di compensazione da essa riscossi all'esportazione per il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Alla cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽⁵⁾, espressa in unità di conto, si applica il coefficiente 0,9067.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1668/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli in seguito alla svalutazione del franco francese ⁽⁶⁾, è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1970.

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 21. 7. 1970, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 1° 7. 1968, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 214 del 25. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

Sovvenzioni all'importazione e importi compensativi all'esportazione

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni e importi di compensazione FF/100 kg
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :	
A	Puree e paste di marroni :	
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	5,17
B	marmellate di agrumi :	
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %	6,06
C	altre :	
I b)	altre	6,06
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :	
A	con densità superiore a 1,33 a 15 ° C :	
I	di uve :	
b)	altri :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39
II	altri :	
	non nominati :	
b)	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39
B	con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 ° C :	
I	di uve, di mele, di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :	
b)	di valore uguale o inferiore a 18 u.c. per 100 kg di peso netto :	
	1. di uve :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39
	2. di mele :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39
	3. di pere :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39
	4. miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	5,39

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni e importi di compensazione FF/100 kg
II b)	altri : aventi valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg di peso netto : 1. di arance : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % 2. di pompelmi e di pomeli : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % 3. di limoni : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % 4. di altri agrumi : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % 5. di ananassi : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % 6. di pomodori : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % 7. di altri frutti e ortaggi : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % 8. Miscugli : aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi : 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % bb) altri : 11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39

REPERTORIO DEGLI ORGANISMI COMUNI

istituiti nell'ambito delle Comunità europee dalle associazioni industriali, artigiane, commerciali e di servizi dei sei paesi; associazioni di professioni liberali; sindacati dei lavoratori subordinati e associazioni di consumatori

2^a edizione a pagine mobili con copertina plasticata
(tedesco, francese, italiano, olandese)

Opera base : 1969

Prezzo di vendita : Lit. 2.500 ; FB 200.

Sono trascorsi quasi 10 anni da quando il sig. François Ortoli, allora direttore generale del mercato interno, fece compilare la prima edizione del « Repertorio degli organismi comuni istituiti nell'ambito della Comunità economica europea dalle associazioni industriali, artigiane e commerciali dei sei paesi ».

Nella prefazione a tale opera egli ebbe a sottolineare come una delle manifestazioni più visibili della corrente di ravvicinamento che fin da allora si delineava nettamente fra le imprese fosse la costituzione, a tutti i livelli organizzativi, di associazioni raggruppati le organizzazioni padronali e sindacali dei sei Stati membri.

Tale movimento si è nel frattempo considerevolmente allargato. Quasi tutte le attività economiche, compresi il commercio ed i servizi, dispongono ormai di organizzazioni operanti a livello comunitario.

Per questo motivo la Commissione delle Comunità europee ha ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di una seconda edizione del repertorio, ad uso delle varie sfere sociali e professionali, delle amministrazioni nazionali dei paesi membri e, in linea più generale, per l'informazione del pubblico interessato alle questioni europee.

.....

Vi sono invece incluse, a differenza della prima edizione, le grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori, le organizzazioni specifiche delle imprese pubbliche, delle libere professioni e del settore dei trasporti.

Per facilitare gli aggiornamenti del repertorio, si fa uso di fogli mobili.

Gli aggiornamenti saranno pubblicati ogni anno, eccetto il primo che sarà pubblicato durante il primo trimestre 1970.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina.

